

TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
RICORSO EX ART. 414 C.P.C.

CON CONTESTUALE ISTANZA DI NOTIFICA AI SENSI DELL'ART. 151 C.P.C.

Per il SIG. NICOSIA ROSSANA, nata in Catania il 03/06/1984, C.F. NCSRSN84H43C351L, residente in Motta S. Anastasia (CT), via Teocrito, 10 rappresentata e difesa, sia congiuntamente che disgiuntamente, dall'avv. Francesco Leone (C.F. LNEFNC80E28D976S – francescoleone@pec.it; fax 091/7794561), dall'avv. Simona Fell (C.F. FLLSMN85R68G273D – simona.fell@pec.it; fax 091/7794561), e dall'avv. Tiziana De Pasquale (C.F. DPSTZN82L60G273Q – tizianadepasquale@pec.it; fax 091/7794561), ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, sito in Palermo, via Libertà, n. 62, giusta procura rilasciata in calce al presente atto, e che dichiarano di voler ricevere le comunicazioni e gli avvisi di cancelleria al fax 0917794561, ovvero ai seguenti indirizzi di PEC francescoleone@pec.it; simona.fell@pec.it; tizianadepasquale@pec.it

Ricorrente

CONTRO

- il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (C.F. 80185250588), in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, Viale Trastevere n. 76/A, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, presso cui uffici è elettivamente domiciliato in Catania, Via Vecchia Ognina, 149 - C.A.P. 95127;
- UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA – USR SICILIA (C.F. 80018500829), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato in Palermo, Via G. Fattori, 60, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura



Distrettuale dello Stato di Catania, presso cui uffici è elettivamente domiciliato in Catania, Via Vecchia Ognina, 149 - C.A.P. 95127;

- USR SICILIA – UFFICIO I – AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI PALERMO (C.F. 80012100824), in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in Palermo, Via San Lorenzo, 312/g, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, presso cui uffici è elettivamente domiciliato in Catania, Via Vecchia Ognina, 149 - C.A.P. 95127;

Resistenti

E NEI CONFRONTI

dei sigg.

COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA
RUSCICA	MARIANATALIA	02/01/1990
LO GIUDICE	SEFORA	26/01/1994

- di tutti i docenti collocati in una posizione successiva a quella di parte ricorrente nella graduatoria del 30/08/2018 dell'USR Campania in riferimento alla classe di concorso AM56, destinatari, sulla base di tale graduatoria, di una proposta di assunzione al terzo anno del FIT da parte dell'Amministrazione resistente, i quali potrebbero subire una posposizione nell'assunzione in seguito all'accoglimento delle istanze del ricorrente;

- Potenziali Resistenti

Si premette in

FATTO

Con Decreto Ministeriale n. 995 del 15 dicembre 2017, pubblicato in G.U. n. 33 del 09/02/2018, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha disciplinato le modalità di espletamento della procedura concorsuale di cui all'articolo 17, comma 2, lettera b), e commi 3, 4, 5 e 6, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento o di specializzazione all'insegnamento di sostegno



per i medesimi gradi di istruzione. (all. 1)

Tra i requisiti di ammissione, l'art. 6, comma 4, di tale Regolamento ha indicato *“il titolo abilitante o la specializzazione sul sostegno all'estero entro il 31/05/2017 [conseguita da coloro che n.d.r.] abbiano comunque presentato la relativa domanda di riconoscimento alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, entro la data termine per la presentazione delle istanze per la partecipazione alla procedura concorsuale”*.

Successivamente, con D.D.G. n. 85 del 01/02/2018, pubblicato in G.U. del 16/02/2018, l'Amministrazione resistente ha indetto il Concorso di cui all'articolo 17, comma 2, lettera b), e commi 3, 4, 5 e 6, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado, indicando, tra i requisiti di ammissione con riserva di cui all'art. 3, comma 4 *“il titolo abilitante [conseguito n.d.r.] all'estero entro 31/05/2016 [per coloro n.d.r.] che abbiano comunque presentato la relativa domanda di riconoscimento alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, entro la data termine per la presentazione delle istanze per la partecipazione alla presente procedura concorsuale”*, ovvero il 22/03/2018. (all. 2)

Proprio in virtù di tale circostanza, l'odierna ricorrente ha avuto modo di partecipare con riserva alla procedura concorsuale *de qua*, invero molto vantaggiosa in quanto, a seguito dello svolgimento della mera prova orale, i docenti sono stati inseriti nelle nuove graduatorie c.d. G.R.A.M.E., da utilizzare da parte dell'Amministrazione resistente, per il conferimento di incarichi a tempo indeterminato presso le Istituzioni Scolastiche, successivamente allo svolgimento di un percorso abilitante (FIT) di un solo anno, in luogo del percorso triennale che, invece, dovranno seguire i docenti vincitori dei prossimi concorsi.

In particolare, la sig.ra Nicosia ha presentato domanda di partecipazione al per il concorso in questione in data 19/03/2018, assunta al n. di protocollo



MIUR.REGISTRO POLIS.0045497.19-03-2018, indicando il possesso del requisito *de quo*. (all. 3)

Ed infatti, la sig.ra Nicosia, in data 24/05/2017, ha conseguito il titolo di abilitazione all'insegnamento presso l'Università Dimitrie Cantemir – Tigur Mures in Romania, corrispondente in Italia al titolo di abilitazione per la classe di concorso AM56, ottenendo una votazione pari a 9,5/10, corrispondente ad un valore che, rapportato in centesimi, secondo le indicazioni del bando, corrisponde a 95/100. (all. 4)

In riferimento a tale titolo, la sig.ra Nicosia ha altresì presentato istanza di convalida in data 04/10/2017 senza, tuttavia, ricevere alcun riscontro da parte dell'Amministrazione resistente entro i quattro mesi previsti dal D. Lgs. 9 novembre 2007, n. 206 ss.mm. (all. 5)

Benché l'odierna ricorrente avesse presentato la propria domanda di partecipazione all'USR Sicilia, la procedura concorsuale di suo interesse, relativa alla classe di concorso AM56, è stata gestita dalla USR Campania, sulla scorta di quanto previsto dall'Avviso relativo alle aggregazioni territoriali del concorso docenti di cui all'articolo 17, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 59/2017, pubblicato nella G.U n.30 del 13/04/2018. (all. 6)

Conseguentemente, la sig.ra Nicosia si è recata presso la sede di esame nella data fissata dall'USR Campania, come da comunicazione ricevuta a mezzo posta elettronica all'indirizzo indicato nella domanda di partecipazione.

Alla prova, l'odierno ricorrente ha ottenuto un punteggio totale pari a 34 punti, oltre 55,5 punti per titoli, per un totale di 89,5 punti, collocandosi alla quinta posizione della graduatoria definitiva pubblicata dalla USR Campania in data 30/08/2018. (all. 7)

Occorre rilevare che, con il D.M. n. prot. 0000579 del 02/08/2018, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha autorizzato l'avvio delle operazioni di assunzione per la partecipazione al percorso formativo, terzo anno FIT., indicando come valide *“le graduatorie [...] relative al concorso per esami e titoli bandito con il DDG n. 85 del 1° febbraio 2018 e pubblicate, così come*



previsto dal DM sulle assunzioni entro e non oltre il 31 agosto 2018. Di conseguenza, le procedure concorsuali che non saranno completate entro tale data, avranno validità dall'anno scolastico 2019/20". (all. 8)

Pertanto, successivamente alla pubblicazione delle graduatorie *de quibus*, l'USR Sicilia – Ufficio I – Ambito territoriale per la provincia di Palermo, in data 29-30-31/08/2018, ha reso noto il calendario delle convocazioni per l'assunzione a tempo determinato e l'ammissione al terzo anno di FIT dei docenti inclusi nelle graduatorie di merito dei Concorsi Regionali (GMRE) – DDG n. 85 del 1 febbraio 2018 per le classi di concorso di competenza dell'Ambito territoriale di Palermo per l'a.s. 2018/2019, tra cui rientra la classe di concorso di interesse di parte ricorrente. (all. 9)

Conseguentemente, la sig.ra Nicosia si è recata presso l'U.R.P. dell'Ufficio I – Ambito territoriale di Palermo in data 31/08/2018 per partecipare alle convocazioni in questione.

Tuttavia, durante tali convocazioni, lo stesso ha appreso la volontà dell'Amministrazione resistente di non procedere alla sua assunzione, a causa del suo inserimento con riserva nella graduatoria concorsuale, ma al mero accantonamento del posto.

Ed invero, con il provvedimento n. prot. m.pi.AOOUSPPA. Registro ufficiale. U.0015065.31-08-2018, pubblicato in data 31/08/2018, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Ufficio I – Ambito territoriale per la provincia di Palermo – ha stabilito che *“la proposta di assunzione [...] può essere offerta solo a coloro che sono in graduatoria pleno iure. Tutti coloro che si trovano in graduatoria con riserva collocati in posizione utile per la nomina e dunque anche coloro che sono in attesa del riconoscimento del titolo abilitante all'estero, non possono essere destinatari di una proposta di assunzione, ma beneficiano dell'accantonamento del posto”*. (all. 10)

In altri termini, a causa del mancato riconoscimento del titolo di abilitazione della sig.ra Nicosia, l'Amministrazione resistente ha negato allo stesso il diritto all'assunzione, con grave lesione delle proprie prerogative di carriera e perdita di



chances.

Il danno in questione, poi, appare ancora più grave ove si noti che il mancato riconoscimento del titolo di abilitazione conseguito all'estero, nel caso della sig.ra Nicosia, è dipeso unicamente dall'inadempimento perpetrato dall'Amministrazione resistente rispetto all'obbligo previsto dall'art. 16 del D. Lgs. 206/2007 e ss.mm. di procedere al riconoscimento dei titoli entro e non oltre quattro mesi dal deposito dell'istanza di convalida.

Ma v'è di più.

Il provvedimento in questione non solo ha negato, in maniera illegittima ed ingiusta, il diritto della sig.ra Nicosia all'assunzione, ma ha altresì disposto, in maniera arbitraria e discriminatoria, *“l'accantonamento [del posto] in coda alla chiamata e senza alcuna sede”*. (cfr. all. 10)

Per l'effetto, secondo quanto previsto dal successivo Provvedimento n. prot. m.pi.AOOUSPPA. Registro ufficiale. U.0015253.03-09-2018, pubblicato dalla medesima Amministrazione in data 03/09/2018, avente ad oggetto *“Posti accantonati dopo le immissioni in ruolo docenti a.s. 2018/2019 da procedure concorsuali GMRE – DDG 85/2018”*, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Ufficio I – Ambito territoriale per la provincia di Palermo – ha comunicato i posti accantonati per i docenti inseriti nelle graduatorie con riserva, individuando, per la sig.ra Nicosia, un posto sito nell'ambito territoriale RG 23, sito in Provincia di Ragusa, più di cento chilometri dal luogo di residenza. (all. 11)

Ciò, malgrado, sulla base della posizione conseguita nella graduatoria del 30/08/2018 pubblicata dall'USR Campania, alla sig.ra Nicosia sarebbe spettato un posto sito nella Provincia di Catania, o comunque viciniore. (cfr. all. 7)

Per altro, la descritta situazione appare ancora più grave ove si noti che tale posto è stato attribuito, invece, a docenti che, pur avendo conseguito un punteggio nettamente inferiore a quello dell'odierno ricorrente in seno alla procedura concorsuale, hanno ottenuto la tanto ambita proposta di assunzione per il solo fatto di essere inseriti in graduatoria a pieno titolo.



Evidentemente, infatti, la sig.ra Nicosia, a causa dell'illegittimo ed ingiusto comportamento tenuto dall'Amministrazione resistente, non è riuscita ad ottenere la tanto ambita proposta di ammissione al terzo anno di FIT, che gli sarebbe, invece, legittimamente spettata.

È appena il caso di rilevare che la descritta situazione, oltre ad essere patentemente irragionevole, è fortemente discriminatoria, atteso che altre USR di altre regioni, quale l'USR Piemonte, hanno comunque proceduto all'assunzione del terzo anno di FIT, di tutti i docenti utilmente collocatisi in graduatoria, sino ad esaurimento dei posti ed a prescindere dalla loro ammissione con riserva o meno alla procedura concorsuale di provenienza.

E per altro, si osserva pure che la medesima USR Sicilia, in riferimento ad altre classi di concorso, in particolare la classe di concorso di flauto e saxofono, AG56 e AK56, non ha disposto alcun accantonamento in coda, garantendo correttamente l'accantonamento dalla posizione sulla base della posizione ricoperta in graduatoria.

L'odierna parte ricorrente, pertanto, risulta essere vittima di una situazione paradossale, in cui – a causa delle illegittimità plurime perpetrate dall'Amministrazione resistente – da un lato, si è vista superata, nelle procedure di ammissione al terzo anno di FIT, da docenti che hanno conseguito un punteggio di gran lunga inferiore al suo, con conseguente perdita di *chances*, e dall'altro, ha subito un'inaccettabile discriminazione rispetto ai docenti nella sua stessa situazione che hanno presentato la domanda di concorso in altre USR, quali l'USR Piemonte, e che hanno già ottenuto la proposta di assunzione.

Pertanto, in riferimento al presente anno scolastico, la sig.ra Nicosia si è trovata a dovere accettare nuovamente un incarico di insegnamento a tempo determinato da Graduatoria di istituto su due scuole site ad Acitrezza e San Gregorio di Catania. (all. 12)

Già dallo svolgimento di tali brevi considerazioni in fatto, emerge che gli atti amministrativi adottati dall'Amministrazione resistente risultano essere manifestamente pregiudizievoli delle prerogative dell'odierna ricorrente e sono



pertanto illegittimi per i seguenti motivi di

DIRITTO

I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL' ART. 11 DELLA *LEX SPECIALIS* – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1355 DEL CODICE CIVILE – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA GRADUATORIA APPROVATA DALL'USR CAMPANIA PER LA CLASSE DI CONCORSO AM56 SICILIA – ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETÀ MANIFESTA – DISPARITÀ DI TRATTAMENTO VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 97 DELLA COSTITUZIONE

Come anticipato in fatto, il provvedimento di accantonamento in coda adottato dalle Amministrazioni resistenti è affetto da diverse e gravi illegittimità che hanno già provocato un grave nocumento nella sfera giuridica del ricorrente e che si sono riverberate anche al di fuori della procedura concorsuale, andando ad incidere sul godimento stesso del diritto all'assunzione spettante alla sig.ra Nicosia.

In particolare, come brevemente anticipato in fatto, la sig.ra Nicosia, non solo ha subito una violazione del suo diritto all'assunzione, ma non ha neanche potuto godere dell'accantonamento del posto spettantegli sulla base della propria posizione in graduatoria, a causa dell'ingiusto ed arbitrario accantonamento in coda disposto dall'Amministrazione resistente.

Ed invero, per effetto della mancata convocazione e della disposizione dell'accantonamento in coda del posto, il posto spettante alla sig.ra Nicosia è stato attribuito ad uno dei convocati ancorché titolare di punteggio inferiore al suo, con conseguente perdita definitiva della possibilità di ottenere un qualsivoglia incarico nella provincia prescelta.

Ora, una tale previsione è contraria, innanzitutto, a quanto previsto dall'art. 11, comma 3, del Bando di concorso, ai sensi del quale *“I candidati inseriti nelle graduatorie di merito regionali sono ammessi annualmente e nel limite dei posti di cui all'art. 3, comma 2, del decreto 995 del 15 dicembre 2017 ad un percorso di formazione, di durata annuale, finalizzato a verificare la padronanza degli standard professionali, che si conclude con una valutazione finale, ai sensi del*



decreto del Ministro 984 del 14 dicembre 2017. Tale percorso prevede le medesime condizioni normative ed economiche del contratto di supplenza annuale”.

Evidentemente, dunque, la *lex specialis* non ha fatto distinzione alcuna tra i vincitori di concorso inseriti in graduatoria a pieno titolo ed i vincitori di concorso inseriti con riserva, poiché ciò avrebbe determinato una evidente violazione del principio del pubblico concorso e del criterio meritocratico che deve presiedere a qualsiasi procedura concorsuale.

Ma anche ove una tale differenziazione dovesse essere effettuata nel senso di non procedere all’assunzione al terzo anno di FIT dell’odierno ricorrente, ciò non potrebbe giungere a giustificare la sua posposizione in coda rispetto agli altri concorrenti, con accantonamento di un posto diverso da quello legittimamente spettantegli.

Per altro, i provvedimenti emessi dall’USR Sicilia in fase di convocazione e di accantonamento in coda dei posti violano anche l’atto presupposto costituito dalla Graduatoria di merito del 30/08/2018, atteso che ne stravolgono la sistemazione effettuata sulla base di criteri strettamente meritocratici e delle istruzioni contenute nel Bando di concorso e nel Regolamento concorsuale.

Alla luce delle predette considerazioni, emerge come i provvedimenti che hanno impedito l’assunzione dell’odierna ricorrente e la sua postposizione in coda per l’attribuzione della sede si configurano come una illegittima condizione potestativa, arbitrariamente imposta dall’Amministrazione in difformità a quanto disposto dalle disposizioni di legge rilevanti.

Segnatamente, i provvedimenti *de quibus*, nella parte in cui hanno leso il diritto all’assunzione della sig.ra Nicosia, si pongono in contrasto con quanto previsto dall’art. 1355 del codice civile che, in merito alla condizione potestativa dispone che *“È nulla l’alienazione di un diritto o l’assunzione di un obbligo subordinata a una condizione sospensiva che la faccia dipendere dalla mera volontà dell’alienante o, rispettivamente, da quella del debitore”.*

D’altronde, secondo quanto costantemente previsto dalla Corte di Cassazione, la



clausola di riserva dell'Amministrazione della facoltà di non procedere all'assunzione andrebbe comunque dichiarata nulla ai sensi dell'art. 1355 c.c.: la stessa, infatti andrebbe considerata come condizione meramente potestativa, poichè subordinerebbe l'obbligo di assunzione alla mera volontà dell'amministrazione medesima (Cfr., *ex plurimis*, Corte di Cassazione, sez. lavoro Sentenza n. 20735 del 1 ottobre 2014).

Tale circostanza è ben evidente nel caso di specie, in cui l'Amministrazione resistente ha deciso di subordinare il diritto all'assunzione dell'odierno ricorrente – nonché, anche il diritto all'accantonamento del posto spettante – al mero riconoscimento del titolo di abilitazione all'estero, riconoscimento, che, occorre ribadire, non è ancora stato effettuato per mero inadempimento dell'Amministrazione stessa.

In altri termini, il Bando di concorso aveva previsto l'ammissione della ricorrente con riserva alla procedura concorsuale, inserendo al suo interno una legittima condizione sospensiva, il cui funzionamento non avrebbe potuto che riverberarsi anche al di fuori dell'iter concorsuale, soprattutto nel caso in cui l'Amministrazione non avesse proceduto tempestivamente al riconoscimento del titolo conseguito all'estero.

Tuttavia, la medesima Amministrazione, nel momento in cui non ha né proceduto al riconoscimento del titolo estero, né all'assunzione della sig.ra Nicosia, ha trattato tale condizione sospensiva, alla stregua di una inammissibile condizione potestativa, vincolando al suo arbitrio le sorti del diritto all'assunzione – o dell'accantonamento del posto – derivante dalla sua utile collocazione nella graduatoria dell'USR Campania del 30/08/2018.

Alla luce delle svolte considerazioni, l'omessa assunzione della sig.ra Nicosia configura un'evidente ipotesi di eccesso di potere per contraddittorietà manifesta del provvedimento impugnato, atteso che, da un lato, l'Amministrazione resistente ha ritenuto di dovere collocarlo al secondo posto della graduatoria di merito, senza, dall'altro garantirgli gli effetti derivanti da un tale vantaggioso posizionamento, consistenti nel diritto all'assunzione o, al minimo,



all'accantonamento del posto legittimamente spettantegli.

D'altro canto, la mancata assunzione della sig.ra Nicosia contrasta con i principi, di rango costituzionale, ispiratori dell'attività amministrativa ed in particolare con il principio di non discriminazione e di ragionevolezza della stessa.

Ed invero, la scelta dell'Amministrazione di negare il diritto all'assunzione del sig.ra Nicosia poiché lo stesso non ha ancora ottenuto il riconoscimento del titolo abilitante conseguito all'estero viola, seppur indirettamente, il disposto dell'art. 16, comma 6, D. Lgs. n. 206/2007, ai sensi del quale l'Amministrazione avrebbe dovuto esitare l'istanza di convalida tempestivamente presentata dal ricorrente entro quattro mesi dalla sua presentazione.

Pertanto, il comportamento dell'Amministrazione resistente è irragionevole e dunque illegittimo, nella misura in cui subordina il godimento del diritto all'assunzione al riconoscimento del titolo, ovvero ad un provvedimento non ancora emesso per fatti e circostanze univocamente riconducibili all'Amministrazione resistente.

Ragionando altrimenti, si finirebbe per aderire all'inaccettabile risultato di porre in capo ai singoli concorrenti le conseguenze derivanti da omissioni colpevoli dell'Amministrazione.

In proposito, si osserva che, proprio in riferimento al riconoscimento delle abilitazioni all'insegnamento conseguite in Romania, il TAR Lazio, con l'Ordinanza 6288/2018, ha implicitamente statuito il valore abilitante di titoli conseguiti all'estero analoghi a quello conseguito dal sig.ra Nicosia, considerando ogni ulteriore richiesta *extra ordinem* e non contemplata dal D. Lgs. 206/2007.

Si rileva ulteriormente che gli atti impugnati con il presente ricorso hanno determinato un'illegittima ed ingiusta discriminazione di trattamento tra candidati alla medesima procedura concorsuale.

Ed invero, diverse USR, tra cui l'USR Piemonte, hanno proceduto all'assunzione con riserva dei docenti nella medesima situazione dell'odierno ricorrente, senza limitare in alcun modo le posizioni giuridiche derivanti da un corretto



collocamento nelle graduatorie di merito.

Ebbene, tale disparità di trattamento perpetrata ai danni dell'odierno ricorrente è contraria al canone di imparzialità che dovrebbe presiedere all'attività della Pubblica Amministrazione, di cui all'art. 97 della Costituzione.

IN VIA ISTRUTTORIA

Parte ricorrente, a mezzo dei sottoscritti procuratori, ha richiesto all'Amministrazione resistente di acquisire le generalità e l'indirizzo di residenza dei controinteressati.

In merito, si precisa che l'identità degli stessi non può essere desunta dal bollettino dei movimenti, a causa della mancata trasparenza delle informazioni relative alle assunzioni effettuate in danno alla parte ricorrente.

A tale istanza, alla data di proposizione del ricorso, non è stato dato riscontro.

Stante l'impossibilità di conoscere l'identità delle suddette persone, si rende necessario che Codesto Ecc.mo Tribunale, al fine di instaurare il regolare contraddittorio, disponga che l'Amministrazione resistente fornisca i dati identificativi dei controinteressati, solo esemplificativamente indicati in parte premessa, così come richiesti con regolare istanza versata in atti.

Ovvero, autorizzare questa parte ricorrente, stante la numerosità dei potenziali controinteressati, a notificare il presente ricorso con le forme di cui all'art. 151 c.p.c. come da specifica istanza indicata in calce al presente atto.

Tutto ciò premesso,

VOGLIA L'ON.LE TRIBUNALE DI CATANIA IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO

Respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, fissare l'udienza ex art. 415 c.p.c., e pronunciarsi sulle seguenti domande, previa disapplicazione dei provvedimenti amministrativi lesivi della posizione giuridica soggettiva di parte ricorrente tutti richiamati dalla narrativa che precede

- ritenere e dichiarare nullo/annullabile/inefficace e/o comunque disapplicare il



Provvedimento n. prot. m.pi.AOOUSPPA. Registro ufficiale. U.0015065.31-08-2018, pubblicato in data 31/08/2018 con il quale l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Ufficio I – Ambito territoriale per la provincia di Palermo – ha stabilito che *“la proposta di assunzione [...] può essere offerta solo a coloro che sono in graduatoria pleno iure. Tutti coloro che si trovano in graduatoria con riserva collocati in posizione utile per la nomina e dunque anche coloro che sono in attesa del riconoscimento del titolo abilitante all'estero, non possono essere destinatari di una proposta di assunzione, ma beneficiano dell'accantonamento del posto”* e per l'effetto, ritenere e dichiarare il diritto di parte ricorrente a ricevere una proposta di assunzione, anche con riserva, al terzo anno del FIT sulla base della propria legittima posizione in graduatoria;

- in subordine, ritenere e dichiarare nullo/annullabile/inefficace e/o comunque disapplicare il medesimo provvedimento, nella parte in cui ha disposto che *“Tale accantonamento va disposto in coda alla chiamata e senza alcuna sede”*, e per l'effetto, ritenere e dichiarare il diritto di parte ricorrente ad ottenere l'accantonamento del posto, anche con riserva, nella Provincia di Catania, o in via gradata, in un ambito territoriale viciniore, o comunque nell'ambito territoriale legittimamente spettantegli sulla base della propria legittima posizione in graduatoria;

- in subordine, ritenere e dichiarare nullo/annullabile/inefficace e/o comunque disapplicare il provvedimento n. prot. m.pi.AOOUSPPA. Registro ufficiale. U.0015253.03-09-2018, pubblicato in data 03/09/2018, avente ad oggetto *“Posti accantonati dopo le immissioni in ruolo docenti a.s. 2018/2019 da procedure concorsuali GMRE – DDG 85/2018”* – con il quale l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Ufficio I – Ambito territoriale per la provincia di Palermo – ha disposto l'accantonamento del posto per i docenti inseriti nelle graduatorie con riserva per la classe di concorso AM56, tra cui la sig.ra Nicosia, cui è stato accantonato un posto nell'ambito territoriale RG23, in Provincia di Ragusa e per l'effetto ritenere e dichiarare il diritto di parte ricorrente ad ottenere l'accantonamento del posto, anche con riserva, nella Provincia di Catania, o in via gradata, nel diverso ambito territoriale legittimamente spettantegli sulla base



della propria legittima posizione in graduatoria;

- Ritenere e dichiarare nullo/annullabile/inefficace e/o comunque disapplicare il ogni provvedimento dell'USR Sicilia, di data e numero di protocollo sconosciuti, con il quale l'Amministrazione resistente ha offerto l'immissione al terzo anno di fit a soggetti con punteggio inferiore alla sig.ra Nicosia;

- **Condannare** l'Amministrazione resistente ad individuare la sig.ra Nicosia quale destinataria di una proposta di assunzione, anche con riserva, al terzo anno del FIT in riferimento alla propria classe di concorso AM56 sulla base nella sede allo stesso spettante secondo il punteggio conseguito e la posizione ricoperta nella graduatoria di merito di cui al provvedimento m.pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE.U.0019675.30-08-2018, con la quale la Regione Campania ha approvato le graduatorie di merito della classe di concorso AM56 – Strumento musicale nella scuola secondaria di I grado (Violino), ovvero, in subordine a procedere all'accantonamento, anche con riserva, del posto sulla base della posizione ricoperta nella medesima graduatoria, anziché in coda, come previsto nei provvedimenti supra indicati.

IN VIA ISTRUTTORIA

I. Ai sensi degli artt. 210 e ss. c.p.c. si chiede che venga emesso ordine di esibizione in capo all'Amministrazione resistente della seguente documentazione:

- sussistenza di proposte di assunzione, sia presso l'USR Sicilia, sia presso altre USR, nei confronti di docenti nella medesima situazione di parte ricorrente;
- sussistenza di docenti, nella medesima situazione di parte ricorrente, sia presso l'USR Sicilia, sia presso altre USR, assunti al terzo anno del FIT o destinatari di accantonamento del posto sulla base del posto ricoperto in graduatoria;

II. ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI (EX ART. 151 C.P.C.)

I sottoscritti procuratori che assistono, rappresentano e difendono parte ricorrente come indicata in epigrafe del presente ricorso



PREMESSO E RILEVATO CHE

- ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso in esame deve potenzialmente essere notificato a tutti i docenti collocati in una posizione successiva a quella di parte ricorrente nella graduatoria del 30/08/2018 dell'USR Campania in riferimento alla classe di concorso AM56, destinatari, sulla base di tale graduatoria, di una proposta di assunzione al terzo anno del FIT da parte dell'Amministrazione resistente, i quali potrebbero subire una posposizione nell'assunzione in seguito all'accoglimento delle istanze del ricorrente;
- la notifica del ricorso nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione dell'immenso numero dei destinatari;
- la tradizionale notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione in G.U. si appalesa oltremodo onerosa per la ricorrente;
- l'art. 151 c.p.c ha previsto la facoltà per il Giudice adito di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax;
- i Tribunali del Lavoro, con recenti provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in esame, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica.

Tutto ciò premesso, i sottoscritti avvocati

FANNO ISTANZA

Affinché l'Ill.ma S.V., valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante la pubblicazione dell'estratto del ricorso in Gazzetta Ufficiale

VOGLIA AUTORIZZARE LA NOTIFICAZIONE DEL RICORSO

- nei confronti di tutti i docenti potenzialmente controinteressati evocati in giudizio, attraverso la pubblicazione del presente ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza sul sito web istituzionale del MIUR (<http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/proclami/>).



III. Si offrono in comunicazione i seguenti documenti:

1. Decreto Ministeriale n. 995 del 15 dicembre 2017, pubblicato in G.U. n. 33 del 09/02/2018;
2. D.D.G. n. 85 del 01/02/2018, pubblicato in G.U. del 16/02/2018;
3. Domanda di partecipazione presentata in data 19/03/2018, assunta al n. di protocollo MIUR.REGISTRO POLIS.0045497.19-03-2018;
4. Abilitazione all'insegnamento conseguita presso l'Universitates Dimitrie Cantemir – Tirgu Mures in Romania;
5. Istanza di convalida in data 10/10/2018;
6. Avviso relativo alle aggregazioni territoriali del concorso docenti di cui all'articolo 17, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 59/2017, pubblicato nella G.U n.30 del 13/04/2018;
7. Graduatoria definitiva per la classe di concorso AM56 pubblicata dalla USR Campania in data 30/08/2018;
8. D.M. n. prot. 0000579 del 02/08/2018, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
9. Calendario delle convocazioni;
10. provvedimento n. prot. m.pi.AOOUSPPA. Registro ufficiale. U.0015065.31-08-2018, pubblicato in data 31/08/2018, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Ufficio I – Ambito territoriale per la provincia di Palermo;
11. Provvedimento n. prot. m.pi.AOOUSPPA. Registro ufficiale. U.0015253.03-09-2018, pubblicato dalla medesima Amministrazione in data 03/09/2018;
12. Contratto di lavoro;
13. Istanza di accesso agli atti.

Con vittoria di spese ed onorari da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.

Palermo, 28 ottobre 2018



Avv. Francesco Leone

Avv. Simona Fell

Avv. Tiziana De Pasquale

